Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con procedura semplificata per il trasporto di rifiuti avviati al recupero mediante comunicazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 212,comma 18, del D. lgs.3 aprile 2006 n. 152

A cura del Dott. Gianpietro Luciano

Esaminando la normativa sul trasporto dei rifiuti in procedura semplificata attualmente vigente occorre partire dalla procedura di iscrizione prevista dall'art. 212, comma 18, del D.lgs.152|06 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero che si svolgono in regime agevolato ai sensi dell'art.216 del medesimo decreto, categorie di iscrizione 2 e 3, e dalla deliberazione n.1961 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la quale sono state emanate le disposizioni necessarie volte a regolamentare l'iscrizione in esame.

Tale tipo di iscrizione era già prevista e regolamentata in precedenza dal D.lgs.22\97 all'art.30 commi 16 e 16 bis del d.lgs.22/97 ma significative sono, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale, le modifiche introdotte dalla normativa vigente. Infatti tale iscrizione si otteneva previa comunicazione di inizio dell'attività alla Sezione regionale territorialmente competente, corredata dalla documentazione attestante il possesso da parte delle imprese dei requisiti tecnici e finanziari previsti; la Sezione Regionale provvedeva poi ad iscrivere l'impresa entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, termine ordinatorio,e successivamente procedeva a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'iscrizione. Qualora la Sezione accertava il mancato rispetto di tali requisiti e condizioni, disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provvedeva ad adeguarsi entro il termine fissato dalla Sezione.

In base a questa procedura l'attività non poteva essere iniziata solo a seguito della comunicazione ma era necessaria ottenere la formale iscrizione da parte della Sezione Regionale cioè l'esercizio dell'attività non poteva prescindere dal formale provvedimento di iscrizione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Se questa era la procedura pregressa quella attuale, pur mantenendo l'impostazione generale ovvero confermando per le imprese l'esonero dalla presentazione delle garanzie finanziarie, è disciplinata dall'art.212, comma 18, del D.lgs.152|06 che prevede uno schema procedimentale con delle differenze sostanziali rispetto a quella prevista dall'ex art.30 comma 16 e 16 bis del decreto Ronchi.

La novità di maggior rilievo rispetto alle previgenti disposizioni è che la Sezione Regionale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, non provvede più come in passato ad iscrivere l'impresa, ma prende solo atto dell'avvenuta iscrizione ovvero l'autorizzazione all'esercizio dell'attività discende direttamente dalla comunicazione di inizio di attività corredata dalla documentazione attestante le condizioni e i requisiti previsti.

Ci troviamo, a mio sommesso avviso, di fronte ad una corretta applicazione dell'art. 19 della legge 241|90 che rappresenta lo strumento di semplificazione dell'iter autorizzativo e che certamente con la normativa previgente non trovava un applicazione altrettanto conforme al dettato legislativo di una legge di principio quale è la legge 241|90.

Veniamo ora ad esaminare dettagliatamente l'iter procedurale da seguire per l'iscrizione attraverso l'analisi della deliberazione n.1961 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali; dopo che l'impresa interessata ha presentato alla Sezione territorialmente competente la comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione prevista dagli art.10 e 13 del D.M. 406|98, la Segreteria della Sezione, entro i successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, deve verificare la completezza formale della documentazione presentata e, qualora l'esito sia positivo, rilascia all'interessato una attestazione di presa d'atto della avvenuta iscrizione. Primo aspetto importante è che su questa presa d'atto non vi è alcuna deliberazione d'iscrizione della Sezione Regionale in quanto l'attestazione di avvenuta iscrizione, rilasciata dalla Segreteria, ha natura meramente ricognitiva e non provvedimentale; solo in un secondo momento la Sezione regionale entra nel merito della documentazione e verificata l'idoneità della documentazione a corredo della comunicazione nonvhè il possesso dei requisiti e presupposti richiesti, provvede ad

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

istruire e a rilasciare il provvedimento formale di iscrizione nei successivi 30 giorni dalla data del rilascio della ricevuta.

Qualora la Segreteria della Sezione accerti la incompletezza formale della documentazione presentata chiede alla impresa , entro un termine di 30 giorni, di regolarizzare la comunicazione integrando la relativa documentazione mancante; se in sede istruttoria la Sezione Regionale dovesse accertare una carenza nella documentazione presentata, i termini istruttori vengono interrotti per una sola volta attraverso la richiesta all'impresa della documentazione mancante per regolarizzare la comunicazione, tale documentazione integrativa in ogni caso deve essere inviata all'ufficio richiedente al massimo entro 30 giorni lavorativi, pena il diniego dell'iscrizione.

Se questa fase si conclude con esito negativo allora la Sezione dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e comunque non è prevista la conformazione dell'attività in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni in quanto in tali ipotesi si configura in capo al dichiarante il reato previsto dall'art.483 del codice penale ovvero falso ideologico privato in atto pubblico.

Da questa particolareggiata disamina dell'iter di iscrizione alle categorie 2 e 3 si rilevano importanti conseguenze pratiche per le imprese e cioè:

1) se la comunicazione di inizio attività risulta completa di tutta la documentazione richiesta, essa è valida e dispiega i suoi effetti dalla data di presentazione;

2) dalla data di presentazione può essere iniziata regolarmente l'attività di trasporto dei rifiuti destinati al recupero utilizzando l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Segreteria della Sezione Regionale;

3) il successivo provvedimento che formalizzerà l'avvenuta iscrizione recherà quale data di efficacia la medesima della ricevuta rilasciata dalla Segreteria ovvero la data di ricevimento della comunicazione di inizio attività completa di tutta la documentazione richiesta; laddove sia stata richiesta documentazione integrativa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

alla comunicazione allora la data di efficacia della stessa decorrerà dalla data di consegna dei documenti medesimi.

Infine va ricordato che, a differenza del previdente regime, le iscrizioni alle categorie 2 e 3 hanno validità 5 anni e quindi sono state equiparate alle iscrizioni ordinarie.

Gianpietro Luciano

Pubblicato il 28 novembre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248